

**ASD LEOPODISTICA
NUOVO STATUTO**

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

<p>Articolo 1</p> <p>Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in Faenza (RA), via SAN ROCCO n. 118 un'associazione che assume la denominazione "<u>associazione sportiva dilettantistica LEOPODISTICA</u>".</p> <p>Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.</p>	<p>ARTICOLO 1- COSTITUZIONE, SEDE</p> <p>1.1-E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica avente la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEOPODISTICA" in breve anche "LEOPODISTICA A.S.D.".</p> <p>1.2-L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed ha sede legale in FAENZA (RA). Il cambio di sede legale all'interno del Comune non comporta variazione dello statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.</p> <p>1.3-L'associazione potrà istituire o chiudere sezioni o recapiti anche in altre città d'Italia e all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.</p>
	<p>ARTICOLO 2-DURATA</p> <p>L'associazione ha durata illimitata nel tempo.</p>
<p>Articolo 2</p>	<p>ARTICOLO 3- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE</p>

L'associazione é un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività é espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al ATLETICA, CICLISMO, NUOTO.

organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive

studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario

3.1-L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la pratica degli sport dilettantistici dell'atletica leggera, del ciclismo, dell'orientamento, degli sport acquatici, del triathlon in tutte le loro discipline e specialità, del pentathlon moderno con riferimento esclusivo alla disciplina sportiva del biathle e dell'alpinismo con riferimento esclusivo alla disciplina sportiva dello skyrunning, riconosciute dal CONI, compresa l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive.

3.2-L'associazione potrà inoltre, in via secondaria, promuovere, organizzare ed esercitare ogni altra attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.

3.3-Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà, a titolo esemplificativo:

a) promuovere, gestire o partecipare ad ogni tipo di manifestazione sportiva dilettantistica, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, altre associazioni sportive, scuole ed enti pubblici;

b) gestire attività didattiche o formative sportive, come corsi e scuole di avviamento alle

genere;

organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

discipline sportive;

c) gestire impianti sportivi, anche in convenzione con enti pubblici o privati, con annesso un eventuale punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;

d) organizzare conferenze, seminari, mostre e convegni nell'ambito sportivo, educativo, ricreativo e sociale ad esso connesso;

e) collaborare con le scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di attività sportive integrative pluridisciplinari e interdisciplinari;

f) compiere qualunque attività mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o opportuna e consentita dalle vigenti leggi.

3.4-.3-L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni o degli Enti di Promozione Sportiva ai quali vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'ordinamento sportivo dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero

	<p>prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'associazione s'impegna, inoltre, a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle assemblee federali.</p>
--	--

Articolo 4

Il numero dei soci e' illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ARTICOLO 4- I SOCI

4.1-Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone, maggiorenni o minorenni, e le altre associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI che condividano le sue finalità, senza alcun tipo di discriminazione, a condizione che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

4.2-Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea di nominare soci onorari le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività indicate all'art. 3; i soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della tessera sociale annuale.

4.3-L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso é esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

4.4-Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

4.5-Chi intende partecipare all'associazione deve presentare una domanda scritta indirizzata al Presidente con i propri dati anagrafici o la denominazione sociale e con l'impegno di attenersi alle regole previste dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali; per i minorenni la domanda è firmata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

4.6-La domanda viene accettata dal Presidente, con iscrizione nell'elenco dei soci, e successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. Nel caso di rigetto della domanda di adesione l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea ordinaria dei soci, che si pronuncerà nella sua prima convocazione utile.

4.7-L'iscrizione si intende valida dalla sua accettazione da parte del Presidente ed è valida per l'anno sociale in corso e per quelli successivi, se non intervengono morte, recesso, decadenza o esclusione. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

4.8-La quota sociale non è trasmissibile a terzi, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile;

4.9-L'attività prestata dai soci a favore del sodalizio si intende sempre volontaria e gratuita, salvo diverso accordo risultante da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

-a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

-a partecipare alla vita associativa,

ARTICOLO 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1-L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per i soci maggiorenni il diritto di elettorato passivo per gli organi direttivi dell'associazione.

esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

-a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

-all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-al pagamento del contributo associativo.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata

5.2-Gli associati hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità previste dalle delibere o regolamenti adottati dagli organi sociali competenti.

5.3-Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività sociale, con particolare riferimento ai rendiconti annuali; tali documenti sono conservati presso la sede sociale e sono messi a disposizione dei soci per la consultazione.

5.4-Gli associati sono tenuti:

a) al pagamento della tessera sociale annuale, delle eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alla fruizione delle varie attività del sodalizio, delle eventuali tasse di ammissione deliberate dal Consiglio Direttivo;

b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni

ARTICOLO 6-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto associativo.

6.2-Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; il recesso ha effetto dalla data di comunicazione, salvo diverso accordo.

6.3-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della tessera sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo.

6.4-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;**
- b) in qualunque modo danneggiano moralmente o**

gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo . 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci;

c) siano incorsi in sanzioni e squalifiche di particolare gravità da parte degli organi di giustizia sportiva.

6.5-Prima di procedere all'esclusione il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti, consentendo facoltà di replica. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

6.6-I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

<p>Articolo 13</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <p>a) l'Assemblea degli associati;</p> <p>b) il Consiglio Direttivo;</p> <p>c) il Presidente;</p> <p>d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto). Tutte le cariche sono gratuite</p>	<p>ARTICOLO 7-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>7.1-Sono organi dell'associazione:</p> <p>-l'assemblea dei soci</p> <p>-il consiglio direttivo</p> <p>-il presidente</p> <p>-l'organo di controllo, se nominato.</p> <p>7.2-Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo nel caso siano in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 2397, comma 2, C.C..</p>
<p>Articolo 14</p> <p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.</p> <p>L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima</p>	<p>ARTICOLO 8-L'ASSEMBLEA</p> <p>8.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, allo scopo di:</p> <p>a) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo e, se ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo;</p> <p>b) approvare il bilancio consuntivo;</p> <p>c) approvare il programma delle iniziative;</p> <p>d) deliberare l'esclusione dei soci;</p> <p>e) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei</p>

dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

approva il rendiconto economico e finanziario;

procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

soci.

8.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria per:

a) la modifica del presente statuto;

b) lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione.

8.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea, purchè facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

8.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con (in alternativa) lettera, fax, messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata, raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a tutti i soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, ancorchè non indicato nell'ordine del giorno.

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ARTICOLO 9-COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

9.1-Possono partecipare alle assemblee solo i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

9.2-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci: in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

9.3-L'assemblea straordinaria delibera con le seguenti maggioranze qualificate:

a) per la modifica dello statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci, in prima convocazione, e di almeno un sesto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) per trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.4-Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.

9.5-Ciascun socio ha diritto ad un voto; ogni socio, che non sia amministratore o membro dell'organo di

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

controllo, può ricevere non più di tre deleghe.

9.6-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

9.7-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dall'assemblea che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.8-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9.9-Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.

9.10-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di

	<p>accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente; - che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi sono presenti più soci.
<p>Articolo 19</p> <p>Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.</p> <p>I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.</p> <p>Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente,</p>	<p>ARTICOLO 10-IL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>10.1-Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, scelti tra i soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.</p> <p>10.2-Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente ed un segretario.</p> <p>10.3-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri</p>

il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

verranno cooptati i primi dei non eletti o, in mancanza, altri soci, che dovranno essere ratificati dalla prima assemblea utile; i nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio; nelle more dell'assemblea resta in carica il precedente Consiglio per il disbrigo degli affari correnti.

10.4-Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire (in alternativa) con lettera, fax, messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata, messaggio di posta telefonica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto.

10.5-Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con

predisporre i regolamenti interni;

) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;

mansioni di segretario.

10.6-I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive nello stesso anno sociale, salvo giustificato motivo.

ARTICOLO 11-COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.2-In particolare spetta al Consiglio Direttivo di deliberare:

- a) sui programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sulla ammissione, recesso, decadenza dei soci;
- c) sui regolamenti interni, salvo che non intenda sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- d) sui rapporti sportivi ed economici con gli atleti, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive e il CONI;
- e) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni

<p>nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.</p>	<p>altra operazione finanziaria attiva o passiva;</p> <p>f) sull'ammontare e periodicità delle quote sociali, siano esse annuali o relative ai singoli settori di attività del sodalizio;</p> <p>g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.</p> <p>11.3-Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>11.4-Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato di amministratori, secondo modalità da stabilire con delibera del Consiglio stesso.</p> <p>11.5-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea; in tal caso non è necessaria la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario.</p>
<p>Presidente Articolo 21 <u>II Presidente ha la rappresentanza legale e la</u></p>	<p>ARTICOLO 12-IL PRESIDENTE</p> <p>12.1-Il Presidente promuove e coordina l'attività dell'associazione e degli organi sociali, ha la firma e</p>

<p>firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.</p> <p>In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.</p>	<p>la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>12.2-Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.</p> <p>12.3-In caso di prolungata malattia o altro impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice - Presidente.</p>
<p>Articolo 22</p> <p>Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.</p>	<p>ARTICOLO 13-ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>13.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria se previsto da norme di legge.</p> <p>13.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale; l'eventuale collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.</p> <p>13.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.</p> <p>13.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.</p> <p>13.5- I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive</p>

	del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.
<p>Articolo 11</p> <p>L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:</p> <p>quote e contributi degli associati;</p> <p>quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;</p> <p>eredità, donazioni e legati;</p> <p>contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;</p> <p>contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;</p> <p>entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;</p> <p>proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque</p>	<p>ARTICOLO 14-RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>14.1-L'associazione trae le proprie risorse da:</p> <p>a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali per il tesseramento annuale e per la frequenza delle varie attività sociali;</p> <p>b) quote e contributi derivanti dall'organizzazione di gare, tornei, manifestazioni sportive in genere, corsi di avviamento allo sport, corsi e seminari di didattica e formazione sportiva;</p> <p>c) eredità, donazioni e legati;</p> <p>d) contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati, ivi compresi il CONI e gli altri organismi sportivi;</p> <p>e) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;</p> <p>f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;</p> <p>g) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;</p>

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

l) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

14.2-E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 12

ARTICOLO 15-ESERCIZI SOCIALI

<p>L'esercizio sociale va dall 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>15.1-L'esercizio sociale decorre dall'1 settembre e termina al 31 agosto dell'anno successivo.</p> <p>15.2-Il Consiglio Direttivo compila il rendiconto economico e finanziario che deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.</p>
<p>Articolo 23</p> <p>Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.</p>	<p><i>v. sopra</i></p>
<p>Articolo 24</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.</p> <p>Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili</p>	<p>ARTICOLO 16-SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p> <p>16.1-In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi dilettantistici, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in ogni caso è vietato il riparto di somme o beni</p>

<p>ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.</p>	<p>tra i soci.</p>
	<p>ARTICOLO 17-CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>17.1-Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali e che possa formare oggetto di compromesso, saranno essere rimesse al giudizio di un arbitro unico.</p> <p>17.2-L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo vi provvederà la Federazione Sportiva Nazionale o l'Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata.</p> <p>15.3-La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, che deciderà in via irrituale in qualità di amichevole compositore, entro 90 giorni dalla costituzione delle parti.</p>
<p>Articolo 25</p> <p>Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto</p>	<p>ARTICOLO 18-RINVIO</p> <p>Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle altre leggi vigenti nonché alle</p>

applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

norme dell'ordinamento sportivo.